

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2421**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE E AD INTERIM DEL TESORO
(VANONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità e integrazioni e modifiche della legge stessa

Presentato alla Presidenza il 15 dicembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — Di fronte alla vastità dei danni causati dalle recenti alluvioni che hanno, specie in questi ultimi tempi, sconvolto intere regioni, la legislazione vigente si è dimostrata assolutamente insufficiente a soddisfare le più urgenti esigenze delle imprese maggiormente colpite.

La stessa legge 21 agosto 1949, n. 638, emanata appunto per rendere possibile la concessione di anticipazioni creditizie a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità, si è rilevata scarsamente operante. Nonostante che nel tempo trascorso dalla emanazione di detta legge non siano purtroppo mancate le occasioni nelle quali sarebbe stato estremamente opportuno un più sollecito intervento creditizio nei settori produttivi maggiormente colpiti, le operazioni di anticipazioni

effettuate in base alla legge stessa si sono limitate a ben modesta cifra.

La causa principale della scarsa applicazione che ha in pratica avuta detta legge è da ricercarsi nella esiguità o nella insufficienza dei benefici concessi (garanzia sussidiaria dello Stato al 70 per cento delle perdite accertate; concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura massima del 2 per cento annuo).

Al fine di ovviare alla cennata situazione, già da tempo, il Governo aveva posto allo studio il problema relativo alla modifica delle norme suddette, onde renderle effettivamente operanti. Gli eventi calamitosi che si sono succeduti di recente in Italia hanno naturalmente affrettati i tempi, sì da far ritenere urgente e necessario provvedervi. E pertanto è stato emanato il decreto-legge 15 di-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cembre 1951, n. 1334, col quale si è inteso ottemperare a due ordini di esigenze:

1°) rendere, effettivamente operanti le disposizioni che consentono di fare anticipazioni creditizie a favore delle imprese danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità;

2°) estendere la legislazione prevista a favore delle sole imprese industriali anche a favore delle imprese commerciali e di quelle artigiane.

Infatti, le principali modificazioni apportate al precedente provvedimento riguardano:

a) l'aumento dal 70 per cento all'80 per cento del limite della garanzia concessa in via sussidiaria dallo Stato per ciascuna operazione di finanziamento;

b) l'aumento da 1 miliardo a 5 miliardi del limite della garanzia stessa, considerata nel complesso di tutte le operazioni previste;

c) la erogazione della somma di lire 3 miliardi a favore di istituti ed aziende di credito all'interesse annuo dell'1 per cento, da impiegare come parziale fondo di dotazione per la concessione dei mutui alle aziende disastrose;

d) lo stanziamento sempre a carico del bilancio dello Stato, di lire 1 miliardo per la corresponsione di un contributo fino al 3 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui suddetti e di un contributo per non oltre quattro anni, sempre nella misura massima del 3 per cento annuo, alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio;

e) l'aumento del numero degli istituti ed enti che possono effettuare operazioni di anticipazioni creditizie a favore delle imprese sinistrate: infatti, oltre agli istituti di credito di diritto pubblico e dagli enti esercenti il credito mobiliare, possono effettuare operazioni creditizie, nel settore in parola anche gli istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine, nonché l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, e, per quanto riguarda l'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418. Infine, quando ne

siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono effettuare le operazioni in parola anche tutti gli altri istituti ed aziende di credito, che siano contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sulla disciplina del credito e del risparmio.

Si ritiene che con tali nuove disposizioni possa considerarsi superato l'ostacolo derivante dalla scarsa operatività delle disposizioni precedentemente in vigore, mediante una equilibrata partecipazione del capitale fornito dallo Stato, di quello fornito dagli istituti ed aziende di credito ed infine di quello privato; al quale ultimo viene dato un efficace incentivo allo scopo anche di alleggerire la pressione che le aziende potrebbero fare sulle banche.

Per quanto concerne, infine, l'estensione delle provvidenze ai settori commerciale ed artigiano, il Governo ha tenuto presente le particolari esigenze dei settori medesimi, estendendo i finanziamenti anche alla ricostituzione delle scorte di esercizio distrutte in occasione degli eventi calamitosi ed includendo un rappresentante per ciascuna delle suddette categorie nel comitato interministeriale incaricato di esprimere parere in merito alle singole domande che pervengano da parte delle imprese interessate.

Per garantire una equa ripartizione dei fondi previsti dal decreto-legge tra le imprese appartenenti ai tre settori da esso contemplati, industriale, commerciale ed artigiano, è stato stabilito all'articolo 8 che i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio provvederanno al riparto di detti fondi tra le suddette categorie, con particolare riguardo alle imprese minori più gravemente danneggiate.

Le altre disposizioni contenute nel decreto-legge in questione non abbisognano di particolare illustrazione, in quanto in parte richiamano disposizioni già in vigore ed in parte perseguono lo scopo di garantire a tutte le imprese sinistrate che appaiono meritevoli di assistenza creditizia un trattamento uniforme e indifferenziato.

Si sottopone ora all'esame del Parlamento il decreto-legge emanato e si confida che esso vorrà convertirlo in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa.

Decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 15 dicembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese commerciali e artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità e di provvedere alle conseguenti integrazioni e modifiche della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con i ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e ad interim per il tesoro;

Decreta:

ART. 1.

Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate con il presente decreto, sono estese alle imprese commerciali ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

Le predette disposizioni si applicano alle imprese industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di servizio.

ART. 2.

Il limite della garanzia sussidiaria complessiva dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato a 5 miliardi e quello della garanzia, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa.

ART. 3.

Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo articolo 7, la somma di lire tre miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché il saggio massimo dell'interesse da praticare alle imprese mutuatrici e le modalità di restituzione da parte delle stesse.

Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 4.

Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa è accertata dal prefetto della Provincia sentiti il competente Nucleo della polizia tributaria ed una Commissione permanente presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria e agricoltura, dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio e dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale.

Per tali accertamenti debbono essere esibiti gli inventari ed i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato. In mancanza l'entità del danno può essere determinata sulla base degli accertamenti fiscali relativi all'anno precedente all'evento.

ART. 5.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.

Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, può essere concesso un contributo, per non oltre quattro anni, nella misura massima del 3 per cento annuo della somma che sarà determinata nel decreto di concessione.

Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo, ripartita in ragione di lire 125.000.000 nell'esercizio 1951-52, di lire 250.000.000 in ciascuno degli esercizi 1952-53, 1953-54, e 1954-55 e di lire 125.000.000 nell'esercizio 1955-56.

ART. 6.

La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.

Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1^o novembre 1944, n. 367, può autorizzare che l'operazione assuma, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato.

Per le operazioni previste dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, e dal presente decreto, il Comitato predetto è integrato da un rappresentante della categoria delle imprese commerciali e da un rappresentante della categoria delle imprese artigiane, designati dal Ministro per l'industria ed il commercio, nonché da un funzionario tecnico della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministro per le finanze.

ART. 7.

Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonché, occorrendo, dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

All'assegnazione tra gli enti finanziatori della somma di lire tre miliardi prevista dall'articolo 3 del presente decreto, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti.

ART. 8.

Con decreti dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio sarà provveduto al riparto dei fondi e dei contributi previsti dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, e dal presente decreto, tra le categorie industriali, artigiane e commerciali, con particolare riguardo alle imprese minori più gravemente danneggiate.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 9.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di tre miliardi e 125 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52, si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961.

ART. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — ZOLI — VANONI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.